

Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEDE
ROMA**

RICORSO

con istanza di sospensione ex art. 55-56, c.p.a.

nell'interesse del sig. [REDACTED]

[REDACTED] ivi residente ed elettivamente domiciliato in Sassari, via E. Lussu, 9, presso lo studio dell'Avv. Paola Pala, rappresentato e difeso in forza di delega rilasciata separatamente dal presente atto dagli Avv. Paola Pala, C.F.: PLAPLA59R71I452U, Fax: 079 200255, Pec: avv.paolapala@pec.it unitamente all'Avv. Elisabetta Atzeni, C.F. TZNLBT74R54I452D, con studio in Sassari Via Cavour, 55, pec: elisabetta.atzeni@pec.it, fax. 079235050, e presso i cui indirizzi chiede che vengano effettuate le notifiche relative al presente ricorso,

RICORRENTE

CONTRO

- **IL MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica,** domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;
- **MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione generale per il personale militare in persona del legale rappresentante pro tempore,** rappresentato e domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;
- **IL COMANDO GENERALE Dell'ESERCITO – Centro di Selezione**

di Roma, rappresentato e domiciliato per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;

- **La Commissione per le prove di efficienza fisica e attitudinali per gli accertamenti psico-fisici, del centro di Selezione di Roma in persona del suo Presidente pro-tempore** rappresentata e domiciliata per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi, 12;

RESISTENTE

CONTROINTERESSATO

avverso e per l'annullamento:

a) Del provvedimento, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali del COMANDO GENERALE Dell'ESERCITO – Centro di Selezione di Roma, in data 23.09.2025, ha notificato al ricorrente il giudizio di inidoneità **(Doc. n°1)** nella procedura relativa al bando per il reclutamento di 6500 Volontari in ferma iniziale (VFI) 3° blocco 2025, indetto dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare in data 25.10.2024, prot. N° M_DAB05933 REG 20240616985 25-10-2024, pubblicato in data 30.10.2024, **(doc.2)**;

b) Di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale all'impugnato provvedimento e comunque lesivo dell'interesse del ricorrente, ivi compreso il verbale della

Commissione, nonché il provvedimento dell'istituenda e/o istituita graduatoria degli idonei al concorso di cui al bando per il reclutamento di 6500 Volontari in ferma iniziale (VFI) 3° blocco 2025, indetto dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare in data 25.10.2024, prot. N° M_DAB05933 REG 20240616985 25-10-2024, pubblicato in data 30.10.2024, nonché del provvedimento, ove già adottato, non notificato — del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto — di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso.

FATTO

I. Il ricorrente ha presentato istanza per partecipare alla selezione di cui al bando di concorso per il reclutamento di 6500 Volontari in ferma iniziale (VFI) 3° blocco 2025, indetto dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare 25.10.2024, prot. N° M_DAB05933 REG 20240616985 25-10-2024, pubblicato in data 30.10.2024

II. ██████ veniva convocato per sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisico attitudinali, e in data 22 settembre 2025 veniva sottoposto alle prove di efficienza fisica a seguito delle quali veniva giudicato "IDONEO" col massimo punteggio di punti 20,000 (**Doc. n°3**).

III. Il ricorrente veniva poi sottoposto agli accertamenti psicofisici e attitudinali, all'esito dei quali, veniva giudicato "INIDONEO" a quelli psicofisici per le seguenti cause: "U1- [REDACTED]
U1 - [REDACTED], come da provvedimento notificato al ricorrente in data 23.09.2025.

Tanto premesso in fatto, ritenendo il provvedimento di inidoneità agli accertamenti psicofisici illegittimo, ingiusto ed iniquo, nonché tutti quelli presupposti, conseguenti, emanati ed emanandi, il sig. [REDACTED] come rappresentato e difeso, impugna i suddetti provvedimenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 291/90, mancanza di motivazione.

B. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nonché della Convenzione dell'ONU sui diritti della persona con disabilità (rat. con L. n°18 del 2009) che obbliga gli Stati ad evitare qualsiasi discriminazione basata su condizioni fisiche non invalidanti, garantendo pari accesso all'accesso pubblico, incluso quello militare*

C. Violazione dell'art.582, comma 1, lett.U del DPR 90/2010 e falsa applicazione delle Direttive Tecniche allegate al

Decreto del Ministero della Difesa, 4 giugno 2014 e violazione del bando di concorso,

D. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea ricostruzione dei fatti, travisamento dei fatti sotto il profilo dell'insussistenza dei motivi ostativi all'assunzione. Violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del "favor participationis".

Il provvedimento di inidoneità notificato al ricorrente è palesemente illegittimo in quanto non contiene alcuna motivazione che giustifichi l'asserita inidoneità al servizio militare e, conseguentemente è nulla anche la sua esclusione dalle ulteriori fasi della procedura concorsuale.

Secondo la Commissione esaminatrice, infatti, la presunta inidoneità allo svolgimento del servizio militare del sig. [REDACTED], deriverebbe da [REDACTED] e troverebbe il suo fondamento nell'art.582, comma 1, lett. "U1" del D.P.R. n. 90 del 15.03.2010, come da "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare; Direttiva approvata con Decreto del Ministero Difesa 04/06/2014", come si evince dal provvedimento notificato al ricorrente.

Orbene, non pare che l'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 indichi la [REDACTED] quale causa di inidoneità al servizio militare e, ad onor del vero, neppure

il richiamo alla "Direttiva Tecnica" menziona la vitiligine quale causa di esclusione.

L'art.582 comma 1 del DPR 90/2010 alla lettera "U" elenca le seguenti imperfezioni e le infermità di natura dermatologica:

"Dermatologia.

Le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea.

Rientrano in questa fattispecie: le malattie infettive cutanee e tutte le dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica o immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali".

La Commissione esaminatrice è incorsa in palese errore nell'escludere il ricorrente dalle ulteriori procedure di valutazione, intanto perché la causa di esclusione che viene indicata: "vitiligine diffusa agli arti superiori ", come già detto, non risulta contemplata dalla norma, per cui il mero richiamo alla lettera U1, senza null'altro precisare o specificare, non è sufficiente a supportare la asserita inidoneità del ██████████ al servizio militare. Anzi, l'art. U1, proprio nella sua formulazione conduce ad escludere la vitiligine tra le cause di non idoneità in quanto individua condizioni talmente specifiche e dettagliate che nulla hanno a

che vedere con la condizione riscontrata dalla Commissione nel ricorrente.

La prima parte della norma, invero, si riferisce ad “ alterazioni congenite estese o gravi che determinano rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche...”. E in tale ambito non può certo rientrare la vitiligine. Certamente la vitiligine di per sé e, ancor più specificatamente, per quanto riguarda il ricorrente, non determina alcuna alterazione funzionale e, men che meno, rilevante. Ne è conferma il risultato raggiunto dal ricorrente che, nelle prove di efficienza fisica non ha manifestato alcun deficit o limite, tanto che gli è stato attribuito il massimo punteggio previsto – punti 20-.

Le medesime argomentazioni valgono riguardo a quanto indicato nella seconda parte del comma 1 della Lettera U, rispetto alle quali ancor meno si poteva escludere il ricorrente dall'avanzamento alla fase ulteriore del concorso; infatti, egli non è affetto da malattie infettive cutanee, né da dermatiti croniche che per la loro sede o estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali.

Atteso che nel candidato non sono ravvisabili rilevanti disturbi fisiognomici e/o funzionali, la sua esclusione ai sensi della lettera “U” appare discriminatoria perché, nell'assoluta mancanza di motivazione, a voler individuare comunque una spiegazione per la sua esclusione, questa può trovare fondamento unicamente sul fattore estetico e,

peraltro riferito ai soli arti, destinati a restare coperti dalle divise, quindi, di per sé, discriminante.

Dal provvedimento impugnato, poi, non emergono le motivazioni di tale decisione, nè è possibile ricostruire il criterio logico interpretativo seguito dalla Commissione che l'ha condotta a ricomprendere la vitiligine nell'ambito delle imperfezioni cutanee elencate. Già, dunque, per questa sola argomentazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto del tutto carente di motivazione.

La Commissione ha, poi, errato nel valutare come non idoneo il sig. ■■■ in quanto affetto da vitiligine "diffusa" degli arti superiori", senza aver esplicitato i parametri di riferimento e i criteri di valutazione seguiti.

Tale decisione non trova giustificazione nella realtà, atteso che dagli esami propedeutici ai quali si è sottoposto il ricorrente, secondo la prassi da seguire per gli arruolamenti nelle FFAA, è emerso che lo stesso, non solo gode di ottima salute, ma che non è affetto da alcuna patologia che lo renda inidoneo al servizio militare. A tal proposito vedasi le certificazioni dallo stesso prodotte a corredo della domanda di partecipazione al concorso, **(All. 4)**.

Del resto, le generiche conclusioni cui è giunta la Commissione non possono essere esenti da critiche e fondati dubbi sia dal punto di vista logico che scientifico; infatti il ricorrente, persona molto attenta a conservare e preservare il proprio stato di salute, si è sottoposto a

diverse visite specialistiche i cui risultati hanno confortato la tesi qui sostenuta di totale assenza di alterazione fisiognomica e funzionale. In particolare, nella certificazione rilasciata in data 12.10.2023, dal Dott. Luca Ena, specializzato in dermatologia e professionista esperto, ha attestato che: *"da una stima del numero e dell'estensione delle chiazze effettuata mediante la "regola del palmo", si evince che la superficie corporea coinvolta dal disturbo è inferiore al 30%..."*, **(doc.5)**.

Non solo ma, dalla medesima certificazione medica si evince che *"... il ricorrente è in cura per vitiligine acquisita dall'età scolare con un quadro clinico riferibile a una forma non segmentale",* presentando, peraltro, *"diversi gettoni di ripigmentazione con importanti fattori prognostici positivi per la riduzione e financo la scomparsa del disturbo cutaneo"*.

Ma vi è di più, la vitiligine riscontrata nel corso della visita interessa solo una porzione degli arti superiori e risulta *"...attualmente in regressione clinica nelle regioni visibili dopo il trattamento UV B a banda stretta e terapia topica. Tale patologia non presenta caratteri di gravità, poiché non associata a commorbidità e non comporta alcun rischio. La patologia non altera la fisiognomica, né determina alterazioni funzionali. Tale patologia non è invalidante per qualsiasi tipo di attività entrando anche nel merito delle attività svolte nelle Forze Armate,* come si evince dalla certificazione rilasciata dall' U.O. di Dermatologia dell'Azienda

Ospedaliera Universitaria di Sassari a firma della prof.ssa Rosanna Satta,
(doc. 6).

Ancorché, nel ricorrente sia stata ravvisata la condizione descritta nel provvedimento, essa è da considerarsi una mera imperfezione che interessa solo una minima porzione di cute, (in parte solo gli arti superiori) e, dunque, da considerarsi nè diffusa, né tantomeno, grave e, cosa più importante, non comporta alterazioni fisiognomiche, né determina alterazioni funzionali; la certificazione di cui è in possesso il ricorrente smentisce il risultato di inidoneità cui è giunta la Commissione Medica sia dal punto di vista fattuale che scientifico.

Ne consegue che il giudizio, sia sull'esistenza di un'alterazione dermatologica che impedirebbe al ■■■■■ di svolgere le mansioni tipiche del servizio militare, nonché quello sull'estensione della presunta alterazione sono frutto di un'erronea valutazione, e, conseguentemente, il giudizio espresso dalla Commissione è viziato anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed è, pertanto, sindacabile in sede giurisdizionale, come più volte statuito dal prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui " *le valutazioni effettuate in sede di accertamento di requisiti psicofisici di inidoneità al servizio, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d'altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto* (così la costante

giurisprudenza: Ordinanza TAR Lazio, Sez. Prima stralcio 02.02.2024, n° 02983; T.A.R. Lazio, Sez. I *quater*, 7 ottobre 2020 n. 10151, Tar. Lazio, Sez. I Bis, 7 luglio 2017, n°8001; Sez. I Quater, 10 aprile 2019, n.4720; Tar Lazio, Sez. I Quater, 24 giugno 2019, n. 8196, Cons. di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3905; Sez. IV, 26 settembre 2008 n. 4631).

Non vi è dubbio che lo svolgimento del servizio militare richiede attitudini specifiche e di particolare prestanza fisica, che, peraltro, il ricorrente ha mostrato abbondantemente di possedere; l'imperfezione riscontrata dalla Commissione, dunque, non può essere considerata invalidante o riduttiva delle capacità lavorative e pertanto, la stessa non costituisce motivo ostativo allo svolgimento da parte del █████ del servizio militare. Ne sono prova i massimi punteggi che attestano che il █████ ha superato brillantemente le prove fisiche alle quali si è sottoposto e che certamente gli hanno consentito di collocarsi tra i primi in dette prove. A riprova del fatto che nel ricorrente non sono ravvisabili disturbi funzionali.

La Commissione, dal canto suo, si è limitata a dichiarare la presenza di "vitiligine diffusa degli arti superiori" riconducendola alla causa U1 del Dpr. 90/2010 senza addurre motivazioni o validi elementi da cui possa evincersi in concreto quale degli aspetti caratterizzanti la vitiligine si pongano in contrasto con l'idoneità al servizio militare, atteso che di essa non vi è traccia nella normativa richiamata nell'atto impugnato.

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio inanzi alle Magistrature Superiori

Il provvedimento è erroneo anche sotto altro profilo; esso infatti richiama la lettera U1 che indica quale motivo di esclusione le dermatiti, specificandone le tipologie: croniche o recidivanti, di origine flogistica o immunitaria; certamente la vitiligine non può essere ricompresa tra le dermatiti che implicano, per loro natura, un'infiammazione della cute. Né la vitiligine si accompagna a sintomi strutturali della pelle, come prurito, essudato o infiammazione che non sono presenti, né sono stati mai riscontrati nel [REDACTED]

Il provvedimento impugnato, poi, risulta viziato anche sotto il profilo del principio di legittimità e del divieto di analogia che impongono all'amministrazione di attenersi alle specifiche disposizioni di legge nel riconoscere i motivi di esclusione dal servizio. In tema di concorsi, infatti, vale il principio generale del favor participationis che comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche e valide cause di esclusione espressamente previste e che comunque non siano conformi ad una valida ratio giustificativa.

Nello specifico si ribadisce l'illegittimità del provvedimento oggi impugnato sotto tale profilo, atteso che, una motivazione precisa e puntuale si rendeva ancor più necessaria, dato che la vitiligine non è contemplata tra le cause di esclusione. Né può sopperire a tale mancanza un'eventuale ed improvvida estensione per analogia ad altre patologie che nulla hanno a che vedere con essa.

Dal generico richiamo alla normativa sulla quale si è basato il giudizio di esclusione del candidato dalle ulteriori fasi concorsuali, non si evince alcuna relazione causale tra la vitiligine e l'inidoneità del sig. [REDACTED] allo svolgimento del servizio militare cui egli aspira.

Per contro, l'ottimo stato di salute del ricorrente emerge inequivocabilmente non solo dalle più che positive valutazioni espresse dalla stessa Commissione con riguardo alle prove di efficienza fisica e degli esami clinici cui è stato sottoposto ma, dalla stessa documentazione medica dianzi richiamata, in specie dalla certificazione rilasciata da una pubblica struttura quale è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari a firma della Prof.ssa Rosanna Satta che, proprio con riferimento alla causa di inidoneità ed in tempi antecedenti alla verifica concorsuale, ha sancito che la vitiligine non è invalidante per qualsiasi tipo di attività, valutate anche specificatamente quelle svolte nelle Forze Armate.

Il giudizio di non idoneità contrasta, altresì con quanto previsto nel bando di concorso in ordine ai requisiti psico-fisici. Sotto tale profilo il provvedimento impugnato risulta viziato in quanto ha comportato una disparità di trattamento del ricorrente rispetto agli altri candidati non potendo raffigurarsi l'esclusione dalle fasi ulteriori del concorso per una causa di esclusione non contemplata dalla legge e dal bando e nemmeno ipotizzabile. Tale errore ha ingenerato nel sig. [REDACTED] una falsa aspettativa e, conseguentemente, una perdita di chances.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto conseguente ad un palese travisamento dei fatti sia con riguardo all'effettivo stato fisico del ricorrente che allo svolgimento da parte di quest'ultimo di qualsiasi attività lavorativa, ivi compresa quelle da svolgere nell'ambito delle forze armate. Né può eventualmente opporsi, al contrario, il fatto che il giudizio della Commissione costituisca espressione tipica della discrezionalità tecnica e, come tale, insindacabile e definitivo.

E ciò vale anche quando ci si trova in presenza di materie e discipline che, pur connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole che ancorché "più elastiche e opinabili", sono comunque improntate ad una intrinseca logicità e coerenza alle quali neanche la Pubblica Amministrazione può sottrarsi.

Per cui, il Giudice amministrativo deve sempre poter verificare se l'amministrazione ha fatto un corretto uso delle regole tecniche e dei relativi procedimenti applicativi nell'ambito della propria "discrezionalità per l'accertamento o la disciplina di fatti complessi e se la concreta applicazione di quelle regole e di quei fatti, una volta che esse siano prescelte dalla P.A, avvenga iuxta propria principia", come statuito dal Cons. di Stato, (Sez. III, 25 marzo 2013, n°1645). Pertanto, palese è la violazione anche dei principi costituzionali di imparzialità, ragionevolezza, di buon andamento, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa stabiliti dagli artt. 3, e 97 Cost.

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio imanzi alle Magistrature Superiori

Poiché si ritiene che l'Amministrazione militare, nel caso concreto non si sia attenuta alle regole dianzi richiamate, ravvisandosi nel giudizio espresso nei confronti del ricorrente un palese e macroscopico travisamento dei fatti, come dimostrato dalla certificazione medica rilasciata al ricorrente e depositata in atti, si chiede che il provvedimento venga annullato anche per tutte le motivazioni di cui ai precedenti punti e che, conseguentemente, venga ordinato all'Amministrazione Militare di ammettere il ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali.

Con riguardo alla invocata tutela cautelare ex art. 56 c.p.a.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene che sussistano i presupposti per la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e, pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia sospendere gli effetti degli stessi e, conseguentemente ordinare all'Amministrazione di ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali, come recentemente disposto dall'Adito Tribunale per un analogo caso con ordinanza, Tar. Lazio, I Sez. stralcio, 02/02/2024, n° 02983.

A fondamento dell'invocata domanda cautelare si ritiene di aver dato prova della sussistenza del "fumus boni juris" per quanto illustrato nell'espositiva ed in specie nei motivi dell'impugnazione atteso che il provvedimento è meritevole di censura, primariamente poiché totalmente mancante di motivazione, nonché in quanto è stato adottato, comunque in violazione delle norme richiamate, oltre al fatto che lo stesso è smentito dalla certificazione medica prodotta .

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

Egualemente, si ritiene sussistere il "pericolo del danno grave e irreparabile" atteso che il trascorrere del tempo necessario per l'accertamento dei diritti e degli interessi del ricorrente potrebbe pregiudicarli irreparabilmente in quanto non solo gli è stata interdetta la partecipazione alle fasi ulteriori del concorso, ma sarebbe pregiudicato anche l'accesso all'inserimento nella graduatoria dei vincitori e, conseguentemente, nello svolgimento dell'attività lavorativa per la quale ha presentato domanda. Poiché, allo stato le operazioni concorsuali non sono concluse, la sospensione dei provvedimenti impugnati consentirebbe al ricorrente di partecipare alle ulteriori fasi, di essere ricompreso nella graduatoria degli idonei e quindi essere avviato alla "ferma prefissata iniziale" (VFI) e il verificarsi di danni ulteriori. Per le suddette ragioni

Si fa istanza

Affinché l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio laddove ritenga che sussistano i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza, ai sensi dell'art. 56. C.P.A., Voglia, concedere la sospensiva richiesta.

ooooo ooooo ooooo

Pertanto, il sig. XXXXXXXXXX, come rappresentato e difeso, impugna i suddetti provvedimenti e formula le seguenti

Conclusioni:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

1. In via preliminare e cautelare:

sospendere, ex art.55 e 56 c.p.a gli atti impugnati ed in specie il provvedimento contenente il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psicoattitudinali del Centro di Selezione di Roma della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato al ricorrente in data 23.09.2025 e/o adottare i conseguenti provvedimenti che riterrà più idonei; conseguentemente ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, eventualmente inserirlo nella graduatoria del concorso de quo, anche come soprannumerario;

2. Nel merito:

- a. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento contenente il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psicoattitudinali del Centro di Selezione di Roma della Direzione Generale per il Personale Militare, notificato al ricorrente in data 23.09.2025, e conseguentemente annullarlo e/o dichiararlo nullo e/o privo di effetti e, conseguentemente;
- b. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, ad essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori del concorso de quo, anche come soprannumerario ove le fasi concorsuali siano già esaurite;

- c. Condannare l'Amministrazione ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett.c) C.P.A. all'adozione delle misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio dal ricorrente derivanti dagli atti impugnati e, per l'effetto, ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali;
- d. Con vittoria di spese, competenze di causa;

Ad ogni buon conto, si da atto che il ricorrente si rende disponibile agli accertamenti che l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere opportuni e necessari e volti ad accertare: *se la vitiligine degli arti superiori, così come rilevata ed indicata nel provvedimento impugnato: sia estesa o grave e se determini rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche; se possa considerarsi una malattia infettiva cutanea, se rientri nelle forme di dermatiti croniche o recidivanti di origine flogistica o immunitaria che per la loro sede ed estensione determinino rilevanti disturbi fisiognomici o funzionali.*

Si fa riserva di motivi aggiunti.

Si produce:

1. Copia provvedimento impugnato
2. Copia Bando di concorso
3. Copia verbale prove di efficienza fisica
4. Certificazione medica esame propedeutici
5. Copia certificato a firma Dott. Luca Ena in data 12.12.2023

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Pala

Via E. Lussu, n 9 – 07100 Sassari

Tel. e Fax: 079 200255

Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

6. Copia certificato medico del U.O. di Dermatologia dell'A.O.U di
Sassari a firma della Prof.ssa Rosanna Satta in data 27.12.2023.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che è pari ad €.325,00 in quanto
avente ad oggetto pubblico impiego

Sassari-Roma, 20.11.2025

Avv. Elisabetta Atzeni

Avv. Paola Pala



Firmato digitalmente da:

PALA PAOLA

Firmato il 20/11/2025 10:04

Seriale Certificato: 2659554

Valido dal 31/07/2023 al 31/07/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA